

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 217

del 17.07.2009

O G G E T T O

Controversia tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari per ICI anni pregressi: Definizione bonaria.

L'anno duemilanove, il giorno diciassette del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio** – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari (I.A.C.P. di Bari) sono pendenti contenziosi giudiziali dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Bari e Regionali per la Puglia nonché dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, relativi all'impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione nonché di cartelle di pagamento aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) accertata e liquidata dal Comune di Molfetta;
- con il D.L.n.93 del 2008, convertito con modificazioni nella L.n.126/2008, art.1 comma 1 e 3, il legislatore ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore degli IACP, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, con ciò implicitamente assoggettando al pagamento della suddetta imposta gli stessi Istituti per il periodo precedente;

Dato atto che

- l'art.6 comma 2 del Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 dispone chel'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro... e che, quindi, il Legislatore consente esplicitamente ai Comuni di concedere un regime di agevolazione fiscale ad Enti, come gli IACP, che perseguono un fine sociale (lo IACP costruisce e gestisce immobili di Edilizia Residenziale Pubblica per i ceti meno abbienti con un canone "sociale" determinato ope legis che, per migliaia di immobili, è nettamente inferiore, su base annuale, all'imposta ICI da corrispondere);
- l'art.8 del citato Decreto Legislativo n.504/92 "riduzioni e detrazioni dall'imposta" prevede:
 - a. al comma 2 "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29....";
 - b. al comma 3 "a decorrere dall'anno di imposta 1997, l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale può essere ridotta fino al 50%";
 - c. al comma 4 " le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P."
- la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 28160 del 26.11.2008, ha confermato quanto già precedentemente statuito, nonché ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, circa la possibilità di riconoscere agli alloggi in proprietà dello IACP l'applicazione delle riduzioni e detrazioni di imposta di cui al D.Lgs504/92.

Vista la nota dello I.A.C.P. di Bari del 26/05/2009 con la quale si manifesta la volontà ad addivenire a bonario componimento della controversia di che trattasi.

Considerato l'intendimento delle Amministrazioni dello I.A.C.P. di Bari e del Comune di Molfetta e ad addivenire ad una definizione bonaria dei precitati contenziosi, sulla base dei recenti dettati legislativi e pronunciamenti giurisprudenziali, in considerazione dell'alea esistente derivante dai giudizi non univoci espressi dalle diverse Sezioni delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, nonché dei costi connessi alla prosecuzione dei giudizi in corso e alla instaurazione di nuove liti nell'ipotesi di sentenze sfavorevoli.

Valutata la convenienza e la opportunità per il Comune di Molfetta, nonché la piena legittimità, a procedere alla definizione bonaria dell'intera controversia, secondo le intese che qui si riassumono:

- per l'anno di imposta 1996, acquiescenza dello I.A.C. P. di Bari al pagamento della somma iscritta a ruolo e del 60% degli interessi moratori maturati a partire dalla data di iscrizione a ruolo;
- per gli anni di imposta dal 1997 al 2007, applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per le c.d. abitazioni principali ex art. 8 del D.Lgs 504/92, come deliberata dal Comune di Molfetta per ciascun anno di imposta nonché abbandono delle sanzioni;
- impegno formale dello IACP di Bari al versamento dilazionato della somma complessivamente dovuta, entro il 31.12.2009.
- impegno formale a non emettere avvisi di accertamento con riferimento agli immobili ed alle annualità già accertate e a non presentarci richieste di rimborso;
- reciproca rinuncia/abbandono di tutte le liti pendenti in ogni ordine e grado di giudizio, senza pretesa alcuna per eventuali spese ed onorari.

Letto il “protocollo di intesa” all'uopo predisposto sulla base delle intese tra il Comune di Molfetta e lo I.A.C.P. di Bari, “allegato A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere dai rappresentanti legali di entrambi gli Enti previa approvazione dei rispettivi Organi a ciò preposti.

Ritenuto il predetto “protocollo di intesa” meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli dei Dirigenti dei Settori Tributi e Concessioni Comunali ed Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T. U. EE. LL., approvato con il D.Lgvo n. 267/2000.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il T. U. EE. LL., di cui al D. Lgvo n° 267/2000

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

Approvare il “protocollo di intesa” predisposto di concerto tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari “allegato A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del predetto protocollo di intesa.

Affidare:

- al Settore Tributi e Concessioni Comunali lo svolgimento di tutte le attività consequenziali in esecuzione del predetto “protocollo di intesa”, ivi comprese la predisposizione dei relativi provvedimenti;
- alla U.A. Affari legali, di concerto con il Legale all'uopo nominato difensore del Comune di Molfetta, le attività attinenti la estinzione del giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, afferente l'ICI per l'anno di imposta 1996.

Copia del presente provvedimento sarà notificato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari.

Inviare copia del presente atto al Settore Tributi e Concessioni Comunali, alla U.A., Affari Legali ed al Settore Economico Finanziario per i rispettivi adempimenti.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgvo n° 267/2000.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro-tempore, da una parte e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari (IACP di Bari), in persona del Commissario Straordinario, Dr. Raffaele Ruberto, dall'altra

PREMESSO CHE

- tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari (I.A.C.P. di Bari) sono pendenti contenziosi giudiziali dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Bari e Regionali per la Puglia nonché dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, relativi all'impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione nonché di cartelle di pagamento aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) accertata e liquidata dal Comune di Molfetta;
- con il D.L.n.93 del 2008, convertito con modificazioni nella L.n.126/2008, art.1 comma 1 e 3, il legislatore ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore degli IACP, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, con ciò implicitamente assoggettando al pagamento della suddetta imposta gli stessi Istituti per il periodo precedente;
- alla luce del suddetto intervento legislativo le Amministrazioni hanno manifestato l'intendimento di addivenire ad una definizione bonaria dei precitati contenziosi.

DATO ATTO CHE

- l'art.6 comma 2 del Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 dispone chel'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro... e che, quindi, il Legislatore consente esplicitamente ai Comuni di concedere un regime di agevolazione fiscale ad Enti, come gli IACP, che perseguono un fine sociale (lo IACP costruisce e gestisce immobili di Edilizia Residenziale Pubblica per i ceti meno abbienti con un canone "sociale" determinato ope legis che, per migliaia di immobili, è nettamente inferiore, su base annuale, all'imposta ICI da corrispondere);
- l'art.8 del citato Decreto Legislativo n.504/92 "riduzioni e detrazioni dall'imposta" prevede:
 - a. al comma 2 "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29....";
 - b. al comma 3 "a decorrere dall'anno di imposta 1997, l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale può essere ridotta fino al 50%";
 - c. al comma 4 " le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P."
- la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 28160 del 26.11.2008, ha confermato quanto già precedentemente statuito, nonché ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, circa la possibilità di riconoscere agli alloggi in proprietà dello IACP l'applicazione delle riduzioni e detrazioni di imposta di cui al D.Lgs504/92.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti sottoscritte

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. Per l'anno di imposta 1996 l'I.A.C.P. riconosce il debito per ICI già oggetto di iscrizione a ruolo ed intimazione, unitamente al 60% degli interessi moratori maturati successivamente all'iscrizione a ruolo e il Comune rinuncia al restante 40% dei suddetti interessi moratori; inoltre lo I.A.C.P. si impegna a versare al Comune i compensi e le spese afferenti la riscossione coattiva che saranno riversati per competenza al Concessionario alla riscossione competente per territorio.
2. Per gli anni di imposta dal 1997 al 2006, il Comune di Molfetta applica l'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali (4,5 per mille) unitamente alla detrazione per abitazione principale (€ 103,29); inoltre il comune di Molfetta rinuncia alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento già notificati; lo I.A.C.P. riconosce il debito per I.C.I. anni dal 1997 al 2006 così determinato.
3. Per l'anno di imposta 2007 il Comune di Molfetta si impegna ad emettere l'avviso di accertamento ICI con applicazione dell'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali (4,5 per mille) unitamente alla detrazione per abitazione principale (€ 103,29), senza irrogazione di sanzioni; lo I.A.C.P. riconosce sin d'ora il proprio debito per I.C.I. così determinato.
4. Il Comune di Molfetta assume l'impegno a non emettere avvisi di accertamento integrativi riferiti agli immobili e alle annualità di imposta già accertate e lo I.A.C.P. di Bari assume l'impegno a non presentare istanze di rimborso.

Per quanto sopra:

- a) il Comune di Molfetta vanta nei confronti dello I.A.C.P di Bari, un credito complessivo a titolo di I.C.I. afferente le annualità di imposta sino al 2007, pari a € 430.252,00 al netto di quanto già versato forfetariamente dall'Istituto medesimo e al netto dei compensi e delle spese afferenti la riscossione coattiva;
- b) il predetto importo (€ 430.252,00) sarà versato dallo IACP di Bari in n. 2 rate dall'importo di euro 215.126,00 cadauno, la prima entro il 31.10.2009 e la seconda con scadenza entro il 31.12.2009, sul conto corrente postale n° 19990423 intestato a "Comune di Molfetta – Servizio Tesoreria tributi locali – violazioni";
- c) le parti si impegnano ad abbandonare tutti i giudizi pendenti relativi ai contenziosi di cui in premessa, senza reciproca pretesa in ordine ad eventuali spese processuali;
- d) il presente "protocollo d'intesa" sarà approvato con appositi atti deliberativi, immediatamente esecutivi, dalle rispettive Amministrazioni.

Bari/Molfetta, li _____ 2009

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Molfetta

Il Sindaco Pro-Tempore

Antonio Azzollini _____

Per l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari

Il Commissario Straordinario

Raffaele Ruberto _____